



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibili
Ufficio Circondariale Marittimo
Golfo Aranci

Tel. 0789.563644 – Fax 0789.563645 – E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet www.golfoaranci.guardiacostiera.it – Numero blu 1530

ORDINANZA N. 66/2021

PROSECUZIONE LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL MOLO DIREZIONE PORTO – IMBOCCATURA E PENNELLO DI PROTEZIONE DEL PORTO DI PORTO ROTONDO

<i>Località</i>	Porto Rotondo	<i>Periodo</i>	dal 28/10/2021 al 20/03/2022
<i>Richiedente</i>	Marina di Porto Rotondo S.r.l.	<i>Telefono</i>	335/5774637

Il Capo del Circondario Marittimo di Golfo Aranci,

VISTA la precedente istanza – tecnicamente documentata – datata 27.12.2017 ed assunta a protocollo nr.056 in data 01.01.2018 con la quale il Sig. MOLINAS Gianfranco, nato a Calangianus (SS) il 11.01.1951 ed ivi residente in via Monte Grappa n.1, in qualità di Amministratore della Soc. Marina di Portorotondo Srl con sede in Porto Rotondo (Olbia) c/o Ufficio Direzionale Marina ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire i lavori di ampliamento del pennello di protezione del porto di Porto Rotondo;

VISTA l'istanza – tecnicamente documentata – datata 25.10.2021 ed assunta a protocollo nr. 11762 in pari data con la quale il Sig. MOLINAS Gianfranco, nato a Calangianus (SS) il 11.01.1951 ed ivi residente in via Monte Grappa n.1, in qualità di Amministratore della Soc. Marina di Portorotondo Srl con sede in Porto Rotondo (Olbia) c/o Ufficio Direzionale Marina ha chiesto l'autorizzazione alla prosecuzione dei lavori di ampliamento del Molo Direzione Porto, ampliamento dell'imboccatura e del pennello di protezione del porto di Porto Rotondo;

VISTA l'affidamento di incarico datata 13/02/2018 della Soc. Marina di Portorotondo Srl all'impresa denominata "Lavori Marittimi PIN Srl" con sede in Olbia Via Pala G. n.6 che eseguirà detti lavori;

VISTA la determinazione n.3581 del 20.12.2017 con la quale la R.A.S., Ass.to Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Serv. Demanio e Patrimonio e Autonomie Locali di Nuoro e Olbia-Tempio, ha concesso l'anticipata occupazione, ai sensi dell'art.38 del Codice della Navigazione, per i lavori di ampliamento della diga foranea e direzione porto di cui all'atto formale n.745/1986 e ss.;

VISTA la determinazione n.1563 del 11.08.2016 con la quale la Provincia di Sassari Settore Sviluppo e Ambiente del Nord Est ha concesso l'autorizzazione all'immersione in mare ed in ambiti ad esso contigui di materiale derivante da attività di escavo nell'ambito dei lavori di ampliamento del molo direzione marina e ristrutturazione imboccatura del porto turistico di Porto Rotondo;

VISTA la determinazione dirigenziale – settore pianificazione e gestione del territorio, edilizia privata e pubblica del Comune di Olbia, numero registro generale 322 del 30.01.2017 con la quale si approvano i verbali delle conferenze di servizio in data 24.01.2011, 07.11.2007, 04.11.2011 e 18.11.2015 con le quali sono stati acquisiti i pareri sul progetto definitivo relativo all'ampliamento della marina di Porto Rotondo;

VISTA la precedente nota nr.0092 in data 19.01.2018 del Comando Zona Fari della Sardegna di La Maddalena;

- VISTE** le autorizzazioni nr.01/2018 in data 14.02.2018 e 01/2021 in data 28/10/2021 della Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo ;
- VISTE** le comunicazioni di inizio lavori di cui alla procedura di VIA trasmesse rispettivamente alla Direzione Generale DIESA Ambiente – Servizio SAVI della R.A.S., alla Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Provincia di Sassari e al competente Dipartimento ARPAS, tutte in data 26 ottobre 2021;
- VISTI** gli artt. 16, 17, 30, 62 ed 81 del codice della navigazione e l'articolo 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione;
- VISTA** la precedente Ordinanza n° 03/2018 emessa da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 14.02.2018 avente per oggetto l'inizio dei lavori di ampliamento della Marina di Portorotondo e del pennello di protezione del Porto di Porto Rotondo;
- RITENUTO** opportuno prevenire eventuali incidenti e salvaguardare la vita umana in mare e la sicurezza della navigazione nelle zone interessate dai lavori;

RENDE NOTO

che dal **28/10/2021 (data inizio delle attività connesse) al 20/03/2022**, salvo comunicazioni/richieste di proroga, si svolgeranno i lavori di ampliamento del Molo Direzione Porto, ampliamento dell'imboccatura e del pennello di protezione del porto di Porto Rotondo, relativamente alle fasi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 del crono programma allegato. Le restanti fasi di cui ai numeri 5, 6 e 7 dovranno essere autorizzate e disciplinate con ulteriori provvedimenti. Il crono programma unitamente alla relazione tecnica riassuntiva e alla planimetria costituiscono parte integrante della presente Ordinanza;

ORDINA

Articolo 1

(Prescrizioni per le unità esecutrici dei lavori)

Le operazioni in parola dovranno essere eseguite solo in ore diurne e dovranno essere sospese in presenza di condizioni meteo marine avverse, ovvero al verificarsi di ogni circostanza o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione che dovesse insorgere nel corso dello svolgimento delle operazioni stesse.

Le unità impiegate sono tenute ad osservare le disposizioni vigenti in materia di segnalamenti, esponendo i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi a mare (COLREG '72) e la ditta incaricata deve altresì adottare ogni accorgimento necessario per la salvaguardia della vita umana in mare e prevenire qualsiasi sinistro marittimo.

I Comandanti delle unità impiegate nei lavori dovranno, se dotate, effettuare ascolto radio costante sui canali VHF 16, comunicando, inoltre, e se del caso anche con diverso mezzo, quotidianamente a questa Autorità Marittima, l'inizio e il termine delle operazioni, nonché ogni ulteriore evento di potenziale interesse connesso all'esecuzione dei lavori stessi.

La Società responsabile dei lavori dovrà adottare ogni accorgimento atto a prevenire rischi di inquinamento, sospendendo immediatamente le operazioni qualora vengano riscontrati rischi di compromissione delle condizioni ambientali e delle risorse biologiche, ovvero su disposizione dell'Autorità marittima.

Le unità impiegate nelle operazioni dovranno essere inoltre regolarmente assicurate ai sensi della vigente normativa applicabile in materia.

Articolo 2

(Prescrizioni per l'unità in transito e/o all'ormeggio)

Tutte le unità in transito e/o all'ormeggio nelle immediate vicinanze della zona di esecuzione dei lavori dovranno mantenersi ad una distanza minima di sicurezza dalle unità impiegate nei lavori prestando la massima attenzione a tutti i segnali, ottici e/o sonori emessi dalle stesse procedendo alla minima velocità di governo, valutando inoltre l'adozione di ogni misura aggiuntiva al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo e, qualora ritenuto necessario, concordare preventivamente eventuali manovre necessarie per evitare ogni pericolo di abbordo in mare e/o comunque potenziale pericolo per la

sicurezza della navigazione e portuale in generale.

E' vietata, altresì, la navigazione all'interno dello specchio acqueo interessato dai lavori in parola e meglio evidenziato nella planimetria sopra citata, nonché lo svolgimento di qualsiasi attività di superficie e/o subacquea non strettamente funzionale alle operazioni stesse senza aver ottenuto il preventivo nulla osta da parte di questa Autorità Marittima. **Non sono soggetti al divieto le unità facenti capo alla Ditta incaricata, le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia ed incaricate di un pubblico servizio, in ragione del loro servizio.**

Articolo 3 (Prescrizioni per la ditta appaltatrice)

La ditta incaricata ad effettuare i lavori sopra descritti, nell'area indicata in progetto e meglio evidenziata nell'allegata planimetria, oltre ad assicurare quanto già precedentemente indicato, dovrà delimitare lo specchio acqueo interessato dai lavori mediante gavitelli di colore rosso muniti di fasce luminescenti per tutto l'arco dell'intera giornata (anche nelle ore notturne) ed attuare tutte le misure e le pertinenti disposizioni di legge in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro nonché attenersi a quanto previsto dalle normative vigenti inerenti l'emergenza epidemiologica denominata COVID-19 .

Articolo 4 (Tutela delle aree di lavoro a terra e a mare)

Durante il periodo delle lavorazioni sopraindicate, nelle aree a terra interessate dai lavori, è vietata la circolazione e la sosta di qualsiasi veicolo, compresi i pedoni, in quanto destinata ad area di cantiere.

Le banchine della darsena e le aree adiacenti dovranno essere lasciate libere da ogni impedimento, con totale divieto di depositare merci, materiale ed ogni altro tipo di attrezzatura di intralcio all'impresa operante.

A cura della ditta esecutrice, le aree oggetto degli interventi in premessa citati dovranno essere opportunamente recintate e segnalate con idonea cartellonistica stradale diurna e notturna, comprensiva di transenne, cartelli e segnali, secondo la normativa vigente.

Nel corso dei lavori, è fatto assoluto divieto di esercitare qualsiasi attività in contrasto con quella cantieristica in corso.

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà, in caso di sopraggiunte esigenze tecnico portuali, di sospendere, anche temporaneamente, gli interventi di cui trattasi;

Nel periodo di tempo sopraindicato e comunque fino al termine dei lavori, lo specchio acqueo interessato dagli interventi come sopra descritto e come evidenziato nella planimetria allegata che fa parte integrante della presente ordinanza, entro un raggio di mt. 50 dagli stessi, è interdetta la sosta unità estranee ai lavori in parola, nonché a qualsiasi altra attività non attinente con i predetti lavori. Le unità navali in transito in prossimità dello specchio acqueo sopra indicato, ma solo per l'ingresso-uscita dal porto, dovranno procedere a lento moto, prestando massima attenzione all'eventuali attività in corso nelle aree interdette.

Al termine delle attività giornaliere, l'Impresa esecutrice dei lavori dovrà lasciare libero lo specchio acqueo da qualsiasi attrezzo che possa costituire pericolo o intralcio per la navigazione.

Articolo 5 (Prescrizioni particolari per lo svolgimento dei lavori)

La società incaricata dei lavori, dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- tenere costantemente informato lo scrivente Ufficio Circondariale Marittimo e la dipendente Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo sul rispetto della programmazione e l'evolversi degli interventi in parola al fine di pianificare preventivamente l'eventuale trasferimento in altro sito dell'unità navali impegnate nei lavori di che trattasi;
- operare solo in ore diurne disponendo l'immediata interruzione dei lavori in caso di precarie condizioni di visibilità o avverse condimeteo tali da non garantire la sicurezza portuale;
- escludere la dispersione di qualsiasi tipo di materiale che possa compromettere lo specchio acqueo portuale;
- sospendere prontamente le operazioni qualora siano rilevate anomalie, criticità, compromissioni, anche solo parziali, delle condizioni di sicurezza e tutela ambientale dandone immediata comunicazione allo scrivente Ufficio, alla dipendente Delegazione di Spiaggia di Porto Rotondo ed alle altre Amministrazioni/Enti locali interessati;
- le aree a terra interessate dagli interventi, dovranno essere appositamente transennate/recintate

con l'apposizione di idonea cartellonistica stradale diurna e notturna che individui ostacoli e/o pericoli ovvero l'ingombro massimo delle strutture ivi presenti;

- delimitare lo specchio acqueo interessato dai lavori mediante quattro gavitelli di colore arancione muniti di fasce luminescenti, e dovranno essere dotato di luce scintillante per essere ben visibili nelle ore notturne;
- le strutture delimitanti l'area (recinzioni) e tutti gli eventuali impianti tecnologici, inclusi i quadri, i collegamenti ed i cavi per l'energia elettrica, dovranno essere installati a regola d'arte ed in conformità alle vigenti normative di sicurezza;
- fornire evidenza di sottoscrizione di apposita copertura assicurativa per eventuali danni a persone o cose, derivanti dalle attività funzionali in questione;
- dovranno essere acquisiti per tempo, a cura del responsabile della società richiedente, tutti i titoli e le autorizzazioni richieste dalle normative vigenti nelle rispettive materie/discipline;
- le ditte esecutrici dei lavori dovranno predisporre ogni idoneo accorgimento atto a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro ed a prevenire/evitare eventuali incidenti, anche imputabili al verificarsi di condizioni meteo avverse. In nessun caso dovranno essere derogate le norme di sicurezza vigenti;
- l'impresa committente dovrà avere cura di assicurare la presenza di apposito personale che possa richiamare l'attenzione di eventuali persone e/o mezzi non interessate ai lavori, al fine di segnalare eventuali situazioni di pericolo e/o necessità;
- accertare che i mezzi impiegati nei lavori siano idonei al servizio per cui sono impiegati ed in possesso, per tutta la durata dei lavori, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza in corso di validità;
- l'impresa committente dei lavori dovrà garantire, previa opportuna verifica da parte di un professionista abilitato, che gli interventi alle strutture di cui trattasi ed il loro mantenimento in sito non costituiscono, in alcun modo, pericolo per la pubblica incolumità;
- in caso di danni alle opere ed impianti vari, la ditta dovrà provvedere ad eseguire, a proprie spese, le riparazioni necessarie per la rimessa in pristino stato;
- al termine dei lavori, l'impresa committente dovrà lasciare liberi da ogni impedimento i tratti di banchina e le aree portuali interessate.

Articolo 6 (Manleva)

La presente Ordinanza emessa unicamente ai fini della sicurezza della navigazione ed a tutela della pubblica incolumità non esime la Società incaricata dei lavori di munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta di competenza di altre Amministrazioni previsti per l'espletamento dei lavori in parola. L'Autorità Marittima è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che i lavori in questione possano causare a persone e/o cose.

Articolo 7 (Inosservanza e disposizioni finali)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e/o dall'art. 1231 (inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione, ovvero, qualora commesse con l'impiego di unità da diporto, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – rubricato: “*Codice della Nautica da Diporto*”.

Articolo 8 (Pubblicazione)

La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l'affissione della stessa all'albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, del Comune di Golfo Aranci, e pubblicazione alla pagina “*Ordinanze*” del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci.

Golfo Aranci, data di apposizione della firma digitale

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco D'ESPOSITO
(documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.L.vo 82/2005, art.21)

Planimetria aree a terra e specchi acquei interessate dai lavori

